

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3984 del 25/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO, 1. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ LAVAGGIO AUTOMEZZI E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4090 del 25/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 3951/2017/fd-tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO, 1. Pratica del SUAP Unione Valli e Delizie n. 786/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività LAVAGGIO AUTOMEZZI E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE .

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 28/10/2016, trasmessa dal SUAP Unione Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE il 25/01/2017 con il n. 740, presentata al SUAP Unione Valli e Delizie in data 28/10/2016 ed integrata in data 09/01/2017, dalla Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, nella persona di TAMBURINI GIOVANNI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO, 1 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- viste le integrazioni volontarie, presentate dalla ditta con nota in data 19/05/2017, trasmesse dal SUAP con nota in data 29/05/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 31/05/2017 con il n. 6288;
- vista la documentazione integrativa, presentata dalla ditta al SUAP dell'Unione Valli e Delizie in data 18/07/2017, trasmessa ad ARPAE Ferrara con nota in data 19/07/2017 con n. 8366, con cui la ditta chiede di integrare l'autorizzazione con nuovo scarico di acque domestiche derivanti dai servizi igienici a servizio della palazzina uffici;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività di LAVAGGIO AUTOMEZZI E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE esistente, con autorizzazione settoriale in scadenza, per lo scarico industriale di acque di lavaggio automezzi

e per un nuovo scarico domestico da realizzare, a servizio della palazzina uffici centro operativo;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità

Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- Preso atto che, per lo stabilimento in oggetto, sono stati emanati i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - oggetto: scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 9948 del 13/12/2012;
 - oggetto: emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 2244 del 24/01/2013;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non oggetto di modifica;

- visto il parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 24/03/2017, trasmesso dal SUAP dell'Unione con nota in data 28/03/2017 e assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 31/03/2017 con il n. 3610, in materia di impatto acustico;
- considerato che la sopramenzionata nota del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, attesta che l'area in questione non è servita da pubblica fognatura;
- vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, in data 07/07/2017 di p:g: n. 7919, con cui esprime una valutazione di congruità ambientale allo scarico di acque reflue industriali, condizionata;
- visto il parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 19/07/2017, trasmesso dal SUAP dell'Unione Valli e Delizie con nota in data 19/07/2017, in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina uffici del Centro Operativo Saiarino;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle

Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP Unione Valli e Delizie alla Società CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO N. 56, ed impianto nel Comune di ARGENTA LOC. CAMPOTTO, V. SAIARINO, 1, codice fiscale n. 91313990375 per l'esercizio dell'attività LAVAGGIO AUTOMEZZI E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (scarico acque di lavaggio automezzi)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (scarico domestico)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO ACQUE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI

1. Lo scarico autorizzato, con recapito in fosso tombato recapitante in Scolo Lorgana è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"- schema fognatura piazzola lavaggio.
2. Lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento contrassegnato con il numero "1", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Non devono essere utilizzate sostanze detergenti che diano origine a tensioattivi, che renderebbero inefficacie il sistema depurativo;
4. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
5. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 4), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del SUAP di Ferrara.
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
7. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "1".

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Argenta e all'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Ferrara, per le disposizioni previste nella parte SESTA del D.Lgs. n. 152/06.

B) SCARICO ACQUE DOMESTICHE

1. Lo scarico autorizzato, con recapito in Scolo Lorgana è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2" - elaborato 3 – schema fognatura di progetto..
2. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a

questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato “2”.

3. i sistemi di depurazione previsti dovranno rispettare i parametri tecnici e le modalità di manutenzione di cui alla DGR n. 1053/03.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni **E1, E2 ed E3**, il **CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA** dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).
- Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

Relativamente alla emissione **E4**:

- Il **consumo massimo giornaliero** di materie prime (legno) non dovrà essere **superiore a 2000 kg**;

- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, **con frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione in forma tacita **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- **nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.**

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 99448 del 13/12/2012;
- emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 2244 del 24/01/2013;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto n. 2244 del 24/01/2013.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Unione Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP Unione Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP Unione Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.